

LXX.

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni » (N. 151) — Discorso del senatore Mezzanotte, relatore — Presentazione di progetti di legge — Ripresa della discussione — Discorso del ministro dell'interno — Il senatore Gabba parla per fatto personale — L'art. 1, dopo osservazioni dei senatori Di Camporeale, Gabba, Mezzanotte, relatore, e del ministro dell'interno, è approvato — Senza discussione si approvano gli articoli da 2 a 8 — L'art. 9 è approvato dopo osservazioni del senatore Luchini Odoardo, cui risponde il ministro dell'interno — All'art. 10 il senatore Di Camporeale sceglie un emendamento, che, dopo osservazioni del ministro dell'interno, non è approvato — Approvasi l'art. 10 nel testo ministeriale — Senza discussione si approvano gli articoli 11 e 12 — Il seguito della discussione è rinviato alla tornata del 9 corrente.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri dell'interno, delle finanze, della marina e della guerra.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni » (N. 151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni ».

Nella seduta di ieri, come il Senato ricorda, si è chiusa la discussione generale, riservata però la parola così all'onorevole relatore come all'onorevole ministro. Perciò ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MEZZANOTTE, relatore. Signori senatori! L'ampia ed elevata discussione che ha tenuto desta

l'attenzione del Senato in due tornate consecutive, ha grandemente agevolato l'ufficio del relatore, poichè in essa sono state esposte lucidamente quante ragioni, dottrina ed acume potevano suggerire in sostegno od a contrasto del disegno di legge in esame. Onde il Senato ha già innanzi a sè gli elementi necessari a formare il suo convincimento, ed io potrò limitarmi a quelle sole considerazioni complementari e riassuntive che sono di stretto obbligo del relatore. Le obiezioni che si sono mosse al disegno in esame vogliono essere distinte in due categorie: le une toccano il disegno, le altre riguardano i difetti che si attribuiscono ad un metodo che il disegno non crea, ma regola. Io risponderò brevemente così alle une come alle altre; ma mi preme di assodare preliminarmente questa distinzione, perchè non si abbiano a confondere i difetti del metodo coi possibili difetti del disegno di legge, poichè non basta dipingere con fosche tinte il sistema dell'assunzione dei servizi pubblici mu-

nicipali, occorre dire anche che cosa deve fare il legislatore.

Sull'apprezzamento dei servizi pubblici municipali la relazione ha già fatto manifesto il pensiero dell'Ufficio centrale, che risponde al concetto fondamentale del disegno di legge.

Fra le due opposte ed estreme tendenze della teorica, il pensiero dell'Ufficio centrale rappresenta un concetto medio, il concetto che si riassume nella ripugnanza di ammettere una regola teorica unica da applicarsi ad 8262 comuni, e nella opportunità di seguire un sistema sperimentale che risponda alle esigenze della grande varietà dei casi nella applicazione. Noi non disconosciamo che, date talune condizioni, possano derivare degli inconvenienti dall'assunzione diretta dei pubblici servizi, ma riconosciamo altresì che vantaggi, date talune altre condizioni, se ne possano cavare, del pari che inconvenienti sia possibile riscontrare nell'esercizio affidato all'industria privata.

Come ogni cosa umana, così l'uno come l'altro metodo, offrono pregi e difetti che sono propri della rispettiva organizzazione. Da un lato, maggior cura dei fini; dall'altro, maggior facilità nei mezzi; da un lato minore attitudine agli affari, dall'altro possibile esagerazione dell'interesse privato, concessioni onerose, controversie, liti. Ora si può *a priori* calcolare con formula matematica in quale dei due metodi siano prevalenti le utilità sugli inconvenienti?

È tale la gradazione delle condizioni di fatto così del soggetto come dell'oggetto dell'esercizio, che basta scendere o salire di un grado per riconoscere adatto ad un caso piuttosto un metodo che l'altro.

I requisiti delle amministrazioni pubbliche e delle private, la misura del lucro che il concessionario voglia trarre dal servizio concesso, le condizioni della concorrenza, ecc. E poi quanta differenza da luogo a luogo, di bisogni, di abitudini, di idoneità; quanta differenza nelle condizioni della materia prima, della mano d'opera!

Ora, il convincimento dell'Ufficio centrale è che la teorica possa designare una tendenza, possa pronunziare un giudizio di convenienza nella maggioranza dei casi, e in pari condizioni; ma nella pratica dell'amministrazione, in cui bisogna provvedere, e bene, a tutti i casi, occorre scrutare seriamente le diverse condi-

zioni ed applicare il metodo di esercizio che più si adatta a quelle speciali condizioni.

Ma nel mentre discutiamo in teorica, questo sistema noi seguiamo nel fatto, e qualunque sia il pensiero informatore della legislazione in vigore, questo sistema seguono i buoni amministratori. Non ricorro ad esempi stranieri dei quali si è già tanto parlato; ma noi stessi, codesto metodo sperimentale adoperiamo per lo Stato, per le province e per i comuni. Dove troviamo conveniente l'esercizio diretto lo adottiamo; dove non lo troviamo conveniente, ci rivolgiamo alla industria privata.

Noi esercitiamo direttamente le poste, i telegrafi, le manifatture dei tabacchi, la zecca, e tanti altri servizi, dipendenti specialmente dai Ministeri della guerra e della marina; persino i forni, i panifici; e ce ne lodiamo, e nessuno di noi penserebbe in questo momento di affidare all'industria privata siffatti servizi. Questo facciamo per le provincie. Sono tre i grandi servizi delle provincie: la viabilità, i folli, gli esposti; e per tutti questi servizi ora ci affidiamo all'industria privata, ora all'esercizio diretto, e vediamo strade provinciali tenute in economia, manicomi e brefotrofi provinciali, dei quali alcuni procedono egregiamente. Questo metodo seguiamo anche nei municipi. Quanti servizi municipali condotti direttamente, quante strade costruite o mantenute in economia, quante aziende di riscossione di dazi sul consumo, e perfino quanti esercizi diretti per ciascuno di quei servizi, i quali sono compresi nell'art. 1.

A tal riguardo io debbo dire che l'Ufficio centrale ha voluto esaminare come procedono gli esercizi di questi servizi. Per verità non possiamo essere pionamente sicuri degli elementi fornitici, nè sarebbe meraviglioso, che per qualche comune i risultamenti non fossero incoraggianti, perchè le norme della legge che discutiamo non sono ancora attuate. Ma da quei dati che abbiamo ricevuti dal Ministero, e che abbiamo riscontrati con altri raccolti da studici, ci risulta che nessuna rovina s'è verificata, che alcuni esercizi lasciano, è vero, alquanto a desiderare; ma che altri procedono innanzi molto bene.

Ho qui le cifre, tra cui quelle che riguardano il comune di Livorno, del quale si è discusso in quest'aula.

Ora per il comune di Livorno effettivamente, per cause che qui non occorre analizzare, le cose non procedono abbastanza bene. Ma i dati che il Ministero ci ha forniti, non sono perfettamente identici a quelli che ho inteso riferire in quest'aula, perchè il canone, che un tempo riscuoteva il municipio dal concessionario del gazometro, risulterebbe non di 100,000 lire annue, ma di 65,000 lire; e bisogna tenere conto che il municipio risparmia oggi 20,000 lire per il ribasso avvenuto nei prezzi dell'illuminazione pubblica. Ma vada pure non bene l'esercizio diretto a Livorno; da quegli stessi dati che ci sono stati comunicati risulta che dall'esercizio diretto dei rispettivi gazometri Spezia trae un utile di 33,000 lire, Bologna di 60,445, Padova di 169,136, Como di 177,185. Così per gli acquedotti. Quello di Spezia rende un utile netto di 4580 lire, quello di Firenze 461,457. Potrei addurre altre cifre, ma per la mia dimostrazione bastano quelle addotte.

Ora vedete che vi sono dei servizi, assunti direttamente dai comuni, che procedono bene e danno loro un utile rilevante, come ve ne sono altri i quali non offrono quegli stessi felici risultamenti. Sarebbe opportuno di negare una evidente utilità ad una parte dei comuni solo perchè altri non hanno l'attitudine adeguata o non versano in condizioni propizie a procurarsela?

Per concludere questa parte del mio discorso, dirò dunque che, se noi siffatto sistema sperimentale abbiamo già seguito malgrado che la legge attuale sia informata al principio della prevalenza dell'esercizio affidato all'industria privata, qualo rimprovero si può muovere al disegno di legge in esame, il quale appunto sopra questo sistema sperimentale si fonda?

Il disegno di legge non crea l'esercizio diretto, non l'impone. Anzi nemmeno l'eleva a regola.

Col disegno in esame l'assunzione diretta dei servizi rimane eccezione; perchè un Consiglio comunale il quale vorrà deliberare l'esercizio affidato all'industria privata, prenderà la deliberazione nelle forme ordinarie, con qualunque numero di consiglieri, e senz'altra approvazione oltre quella della Giunta provinciale amministrativa; mentre quando vorrà deliberare l'assunzione diretta dei pubblici servizi, dovrà ottemperare alle regole eccezionali prescritte in questo disegno di legge.

Ma si è detto che questo incita alla assunzione diretta dei pubblici servizi e neppur codesta affermazione mi pare esatta. Se incitamento vi è stato, è derivato dalle notevoli pubblicazioni di insigni scrittori, dalla diffusione del convincimento del vantaggio di quel metodo, fatto a mezzo della stampa, dall'esempio altrui, dal proprio disagio. Il disegno che discutiamo è succeduto alla corrente che si era formata nell'opinione pubblica del paese ed è stato ideato nell'intento di inavvearla affinché possa riuscire feconda e non devastatrice. Quindi non moviamo rimprovero al disegno di legge perchè prevede la assunzione diretta dei pubblici servizi, e vi provvede; esaminiamo piuttosto se vi provvede adeguatamente, o almeno più adeguatamente della legge attuale. E, per evitare fastidiose ripetizioni, esaminiamone il merito assoluto e il merito che esso ha in relazione alla legislazione vigente, esaminiamolo in riguardo alla sua estensione ed alle cautele che contiene.

La estensione è identica nella legge attuale e nel presente disegno, perchè l'oggetto della assunzione diretta dei pubblici servizi è costituito in amendue dai pubblici servizi. La legge attuale non ne esclude alcuno, nessuno ne esclude il disegno di legge ora in esame. Si è detto: l'enumerazione dell'art. 1 è nuova. No, perchè ognuno dei servizi enumerati in esso è già assunto in esercizio diretto in qualche comune. Quella enumerazione dev'essere intesa in relazione al primo comma. È vero, come è stato detto, che alcune di quelle indicazioni non rappresentano per se stesse un pubblico servizio, ma una industria; ma queste possono essere assunte in servizio diretto solo quando rispondono agli estremi del primo comma, in quanto cioè rispondano ai fini assegnati al municipio, in quanto possano essere dei servizi pubblici. La farmacia considerata per se è evidente che sia industria e non servizio pubblico; ma quando, come nella città di Reggio Emilia, si forniscono i medicinali ai poveri, e la spesa riesce troppo ingente, si può fondare all'uopo una farmacia. E Reggio appunto ha istituita una farmacia, la quale non ha altro fine che la somministrazione di medicine ai poveri.

Il forno, di cui si parla nell'art. 1, s'intende che debba essere il forno normale, cioè la sostituzione e la sanzione del calmiero il quale

altrimenti sarebbe vano. Oggi i municipi contro il rincaro dei prezzi del pane possono sostituire il rimedio del forno normale a quello del calmere, rimedio antiquato, come giustamente suggerisce il mio amico e maestro il senatore Boccoardo; ma quando i panattieri vogliono tenere il prezzo del pane in una misura più alta del giusto o non ottemperare al calmere, non v'è che da ricorrere al forno normale.

E questo è avvenuto in Catania, dove il municipio aveva stabilito il calmere, fissando il prezzo del pane di prima qualità a 38 centesimi ed a 24 centesimi quello di terza. I fornai non accettarono questi prezzi; ed il municipio che doveva fare? Aprì un forno normale e il risultamento è stato questo, che il prezzo del pane di prima qualità è disceso a 35 centesimi, quello di terza a 22, ed il municipio non ci rimette, ed anzi ritrae un utile netto che si calcola in annue L. 6000. In questo modo è da interpretare quella enumerazione dell'articolo 1 della legge, secondo l'Ufficio centrale, ed io spero che di questo parere sia anche il ministro.

A me pare chiara la ragione di quella enumerazione, che è stata qualificata inutile da qualcuno dei colleghi ed è di evitare incertezze di interpretazione, e, per conseguenza, disparità di trattamento tra comune e comune.

Credo ancora che essa sia una garanzia, anche a riguardo del pericolo che temeva il mio illustre amico senatore Carta-Mameli, perchè dal momento che in questo elenco sono incluse alcune industrie, e non altre, non quelle di cui parlava il senatore Carta-Mameli, vuol dire che le altre rimangono escluse: *inclusio unius est exclusio alterius*.

Ad ogni modo ho inteso che di codesta enumerazione si voglia discutere specialmente quando si discuterà l'art. 1, ed io qui ne ho parlato segnatamente per dimostrare che la estensione della legge attuale è identica a quella del disegno di legge che ora si propone.

In quanto alle cautele, oggi un Consiglio comunale, anzi tre soli consiglieri in seconda convocazione, possono deliberare la assunzione diretta dei pubblici servizi, senza alcuna formalità, con la semplice autorizzazione del pre-

fetto, senza nessuna norma pel funzionario dell'esercizio.

Invece col disegno in esame la deliberazione comunale deve essere presa due volte, alla distanza voluta dalla legge ora vigente, colla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Sulla deliberazione occorre il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, occorre il parere favorevole della Commissione centrale, ed in ultimo l'adesione dei cittadini.

Io non ho inteso obiezioni contro la prima parte di questo sistema, e, per verità, se difetto vi si volesse riscontrare, sarebbe questo, che le cautele appariscono soverchie.

Noi non conosciamo che due metodi di tutela, quello dell'autorità superiore e quella dei cittadini. Qui, a scanso di equivoci, l'onorevole ministro ha proposto tutti e due i metodi di tutela, perchè la proposta adesione dei cittadini non funziona in altro modo che come freno, come impedimento.

Ciononostante, codesta adesione per parte dei cittadini incontra opposizione in coloro che sono contrari all'istituto del *referendum*. Ora, a parte la quistione sulla utilità o sul danno di siffatto istituto, come si possono in ciò che si propone riconoscere i caratteri del *referendum*? Diciamo tutt'al più che ciò che si propone rappresenta la parte incontrovertita di un istituto discusso.

Quando togliete al *referendum* l'elemento della iniziativa e quello della sostituzione del mandante al mandatario, la quale è in una certa antinomia col sistema rappresentativo; come può esso chiamarsi ancora *referendum*?

Qui si tratta di una pura e semplice adesione di coloro i quali in fin dei conti devono ricevere un beneficio che, malgrado tutto il prudente procedimento prescritto in questo disegno, può risolversi in danno; si tratta di accordar loro non altro diritto che quello di dire agli offerenti il beneficio: Grazie, non lo voglio.

Si è detto infine: Nel presente disegno introduce le agevolanze per accrescere i debiti e le imposte comunali.

Quanto ai debiti, io credo francamente che versiamo in un equivoco. Il debito non è costituito dal metodo di esercizio. Distinguiamo le spese che occorrono al diverso metodo di

esercizio e le spese che riguardano l'impianto di un dato servizio.

Ma se un comune vuole un acquedotto o un gazometro, si rivolgerà all'industria privata o li vorrà costruire ed esercitare direttamente; dovrà sempre pagarlo; non l'avrà certo gratuitamente dall'intraprenditore. Il debito è costituito dal servizio, non dal metodo dell'esercizio.

Cambia il nome del creditore; un municipio può contrarre il debito con lo stesso imprenditore o con un altro istituto di credito, ma il debito è determinato dal servizio non già dal metodo con cui si voglia esercitare il servizio medesimo.

Questo pare chiarissimo; di modo che se l'Inghilterra ha accresciuto il suo debito di 2 miliardi, ciò non è dipeso dalla trasformazione del metodo di esercizio, ma dall'aver voluto quelle date utilità.

Aggiungo che può variare la forma del pagamento dell'interesse e dell'ammortamento. In alcuni bilanci comunali vediamo segnate delle partite per canoni da pagare ad una impresa che ha assunto la costruzione di un acquedotto o di un gazometro; e questo è debito: il canone significa quella somma che occorre al servizio d'interesse e di ammortamento del debito che si è contratto. Se si assume direttamente dal municipio il servizio, il debito si farà con la Cassa dei depositi e prestiti o con altri istituti di credito; onde cambia solo il nome del creditore, o il modo di scrittura contabile; ma il debito rimane sempre quello stesso che è stato richiesto dall'opera che si è voluta compiere.

Quanto alle agevolazioni relative ai mutui della Cassa depositi e prestiti, mi pare che anche a questo riguardo noi siamo in un equivoco.

Col disegno in esame non si fa altro che estendere il periodo di ammortamento dei debiti occorrenti ai comuni nei fini previsti nel disegno, il che vuol dire parificare la data dell'ammortamento dei debiti occorrenti ai fini di questa legge, alla durata dell'ammortamento stabilito nei mutui contemplati nella legge sul credito comunale e provinciale; ed è evidente l'analogia del caso. Ma questo non significa che si debba uscire dai limiti dei mezzi disponibili

della Cassa depositi e prestiti, oppure che si deroghi alle corrette regole di quella istituzione.

A questo riguardo mi unisco di tutto cuore alla raccomandazione fatta dall'onor. Carta-Mameli, perchè non sia interpretato in altro modo l'articolo relativo. È una facoltà quella che si concede, ma non può essere esercitata se non nei limiti dei mezzi disponibili. Certamente si tratta di operazioni sicure perchè v'è la migliore garanzia possibile, la delegazione della sovrimposta fondiaria; e la sicurezza è riscontrata dal fatto, che la Cassa depositi e prestiti non ha rimesso mai nulla in siffatte operazioni. È però necessario non eccedere nelle immobilizzazioni. Su questo punto io son sicuro che l'onor. ministro vorrà fare le più ampie dichiarazioni.

E su questo argomento è inutile dire altro.

Circa poi le imposte, nulla vi è nel disegno che possa impensierire. Non v'è che la rimozione della pregiudiziale riguardante la eccedenza della sovrimposta; e ciò è ragionevole. Poichè l'assunzione dei servizi pubblici si presume, e si deve dimostrare, che sia proficua o nel fine del miglioramento del servizio, o in quello di alleviare le gravezze dei contribuenti, è evidente che non si possono alle spese relative opporre quei rigidi criteri che si oppongono al dilagare delle spese puramente facoltative.

Ma, badiamo, è tolta solo la pregiudiziale, e rimane l'accurato esame di merito; anzi questo esame è raddoppiato perchè, mentre oggi per l'autorizzazione alla eccedenza basta l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, salvo ricorso, in seguito all'approvazione del disegno in esame, occorrerà sempre, senza ricorso, un secondo grado di esame, quello della Commissione centrale. Ed ecco la ragione per cui si è soppresso il ricorso; perchè la revisione si compie d'ufficio.

Su questo argomento l'Ufficio centrale ha richiamata l'attenzione dell'onor. ministro sulla disparità di trattamento fra la classe dei contribuenti fondiari e tutte le altre. Non per effetto di questo o di quell'altro provvedimento, che può soltanto aggravare la disparità, ma per l'indole del nostro sistema tributario locale, avviene questo: che quando è esaurita la materia imponibile assegnata ai comuni, essa viene rifornita a danno di una sola classe di contri-

buenti, a danno cioè della sola classe dei contribuenti fondiari.

L'inconveniente è derivato, come ognuno sa, dalla soppressione della sovrimposta sulla ricchezza mobile; ciò ha portato lo squilibrio che si lamenta. L'Ufficio centrale ha su questo argomento richiamata l'attenzione del ministro mediante un ordine del giorno.

Noi l'invitiamo a proporre provvedimenti intesi a ripristinare l'antico equilibrio, o che, per lo meno, prescrivano che, quando necessità imponga che si esca dai limiti che la legge assegna alle contribuzioni locali, si esca proporzionatamente per tutte, e non per una sola; ciò che è tanto più equo oggi, che si è abolito il dazio sulle farine, e tanto più conforme allo spirito del presente disegno di legge che vuole non l'adesione di una sola classe di contribuenti, ma quella di tutti gli elettori.

Non mi resterebbe che a dire qualche cosa della facoltà del riscatto, ma poichè è stata espressa l'intenzione del Senato di rimandare questa discussione all'articolo relativo, io mi riservo di ripetere allora, se sarà necessario, il pensiero dell'Ufficio centrale, che non v'è ragione di variare.

Così io reputo di aver risposto alle principali obiezioni che si sono mosse, e di avere espresso il pensiero dell'Ufficio centrale intorno ai concetti fondamentali del disegno di legge.

L'Ufficio centrale è sinceramente convinto che le disposizioni contenute in questo disegno siano le meglio adatte all'ora presente; l'esperienza potrà suggerire ulteriori modificazioni. In questa convinzione, che può importargli che su di esse concorra il consenso di quella piuttosto che di questa parte politica? Già l'argomento dei metodi di esercizio dei pubblici servizi è così obiettivo, che a quel riguardo si son visti congiunti in identico intento amministrativo uomini insigni disgiunti dal più profondo dissenso politico. In ogni modo se noi stimiamo che i provvedimenti proposti siano per riuscire utili alle amministrazioni comunali, ben venga l'adesione di chiunque voglia prestarla.

Questo è da richiedere, questo da augurare, che l'esecuzione sia tale da rispondere agli intenti del legislatore. Non v'ha legge che, per raggiungere i fini che si prefigge, non abbia mestieri di esatta esecuzione; ma questa tanto più, chè lascia larga parte, e giustamente, al

funzionare degli organi esecutivi. Io su ciò richiamo vivamente l'attenzione dell'onor. ministro e stimo non inutile che questa sia l'ultima parola nell'invitare il Senato a dare favorevole suffragio al presente disegno di legge. (*Approvazioni*).

Presentazione di progetti di legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro del tesoro, due disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati, per approvazione di eccedenze d'impegni nei bilanci del Ministero di grazia e giustizia, e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1901-902.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge, i quali, per ragione di competenza, saranno inviati alla Commissione permanente di finanze.

Ripresa della discussione del progetto di legge N. 151.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Dopo la efficace difesa che di questo disegno di legge è stata fatta nelle passate tornate degli onorevoli senatori Carta-Mameli, Rossi, Lucchini Giovanni, Luchini Odoardo, dopo che oggi il relatore dell'Ufficio centrale ne ha esposto in modo completo e preciso i motivi che l'hanno ispirato, i fini a cui tende, il compito del ministro dell'interno potrebbe ridursi ad assai modeste proporzioni.

Ma io tuttavia sento il dovere di rispondere partitamente alle varie obiezioni che sono state fatte, anche allo scopo di chiarire sempre in modo più preciso l'intendimento che ebbe il Governo nel proporre questo disegno di legge, ed i fini ai quali ha mirato.

Dei senatori che parlarono, quattro furono favorevoli al disegno di legge, ed io sincera-

mente ne li ringrazio. Essi mossero alcune obiezioni, alle quali risponderò in appresso.

Il senatore Di Camporeale ed il senatore Gabba non si sono mostrati avversi decisamente per principio al sistema della municipalizzazione, essi anzi ammisero che in alcuni casi i comuni possano utilmente assumere i servizi pubblici, ma si mostrarono diffidenti circa all'ordinamento che si dà a questi servizi, e ritennero non sufficienti i freni che sono posti.

Discuteremo, quando passeremo all'esame degli articoli, di ciascuno di questi freni e delle obiezioni che sono state fatte circa alla loro portata, soverchia per alcuni, insufficiente per altri oratori.

Io fin qui dichiaro, ripetendo cosa che ha detto già l'onorevole relatore, che il freno più efficace di tutti è quello della Commissione reale, della quale non si chiede soltanto il parere, ma il consenso, perchè senza di questo nulla può essere fatto. Io credo sia questo un freno dei più efficaci perchè detta Commissione è completamente estranea a tutte le passioni, a tutte le gare dei partiti locali, è stabilita al centro, è composta colle più alte, sicure garanzie, ed esamina obbiettivamente se per un dato servizio il modo col quale si propone di ordinarlo tecnicamente, ed i relativi mezzi finanziari siano tali da offrire sufficienti garanzie per il buon andamento del servizio stesso nell'interesse generale.

E dico fin d'ora, ripetendo cosa alla quale ha già accennato l'onorevole relatore parlando del *referendum*, che la popolazione non è chiamata nè ad organizzare nè a prendere iniziative, ma unicamente a dichiarare, quando l'argomento sia stato studiato a fondo tecnicamente sotto tutti i suoi aspetti e da tutte le autorità competenti, se realmente, tenuto conto delle condizioni locali, essa desidera di vedere assunto direttamente dal comune qualche importante servizio pubblico: e dico importante, perchè i servizi minori potranno essere tenuti in economia.

Avversari decisi del principio dell'assunzione diretta per parte dei comuni dei servizi pubblici furono il senatore Ginistrelli e il senatore Vitelleschi; però fra la opposizione dell'uno e quella dell'altro vi è una differenza sostanziale dal punto di vista politico, perchè

il senatore Ginistrelli si è dichiarato assolutamente contrario a tutto ciò che è sistema rappresentativo. Egli parte dal principio che il mondo debba essere governato da pochi e che tutte le masse non debbano fare altro che obbedire. Egli ha invocato unicamente il principio di autorità, dichiarando che uno dei guai più seri del nostro paese è il parlare che si fa di libertà e di modernità. Il senatore Ginistrelli ci ha detto che da molto tempo egli risiede parte dell'anno in Inghilterra. Io, in verità, non saprei immaginare quale discorso avrebbe fatto, se avesse abitato in un ambiente meno liberale di quello di quella grande nazione.

Certo è che in Italia le condizioni sono tali, che parmi strano si possa sentire ancora parlare di non voler più la rappresentanza delle maggioranze, di volere un Governo oligarchico: perfino il partito clericale dichiara di volere il progresso e di volere essere un partito moderno.

Il senatore Vitelleschi invece parlò come un vero liberale. Egli deplorò che in Italia acquistino troppa forza i due partiti estremi, il partito clericale e il partito socialista.

Lo deploro anch'io, ma domando: qual'è il rimedio contro questo male che entrambi lamentiamo? Giova ricordare che il partito liberale in Italia ha avuto una forza prevalente sopra tutti gli altri, quando era alla testa del movimento nazionale, che allora era l'argomento principale che interessava il nostro paese. Risolta la questione nazionale, gli obbiettivi sono mutati; i problemi che interessano il paese sono di natura diversa, sono problemi economici e sociali. Ora il partito liberale non può mantenere la sua supremazia, se non prende egli stesso cura di questi grandi interessi del paese, se non si pone alla testa del vero progresso.

Ritenga pure il senatore Vitelleschi che un partito il quale si proponesse l'immobilità, mantenendo tutto come è attualmente sarebbe destinato a scomparire. Guai al partito che dichiara di volere essere sempre quello che è oggi, senza procedere avanti nella via del progresso! Io ritengo che la vera forza del partito liberale sia quella di mettersi alla testa del movimento portato dalle idee moderne, di prendere somma cura degli interessi delle grandi masse popolari, perchè sono quelle che

costituiscono la forza viva del paese. Se il partito liberale si separa dalle masse popolari, ne avverrà che queste cadranno o nelle mani del partito clericale, o nelle mani del partito socialista; da questo non vi è via di scampo.

Ma veniamo alla discussione della legge che ora è sottoposta ai voti del Senato. Come hanno notato egregiamente l'onorevole relatore e tutti gli oratori che l'hanno difesa, le obiezioni principali partono dal presupposto che si tratti ora soltanto di permettere l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei municipi; ma questo non è assolutamente vero. La legislazione attuale consente ai comuni di assumere tutti i servizi pubblici che credono, senza freni e senza limiti. La presente legge tende invece a disciplinare questa facoltà, in modo tale da assicurare che l'assunzione non possa essere fatta dai comuni se non quando vi sia la sicurezza che essi posseggano elementi tecnici e finanziari sufficienti per garantire l'andamento regolare di questi servizi nell'interesse del pubblico e della finanza comunale. La necessità di questa legge è sorta dalle costanti dimostrazioni dell'opinione pubblica, la quale da alcuni anni a questa parte ha eccitato molti comuni ad assumere direttamente i servizi pubblici, ed io mi sono convinto della necessità assoluta di porre dei freni, delle garanzie che prima non esistevano, appunto per assicurare il regolare funzionamento di questi servizi.

Il senatore Vitelleschi disse che sarebbe bastata una piccola leggina, ed il senatore Rossi soggiunse che se invece di intitolare la legge « Assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni » l'avessi intitolata più modestamente « Modificazioni ad alcuni articoli della legge comunale e provinciale », non si sarebbero forse trovate tante opposizioni. Ma se io avessi seguito il consiglio del senatore Rossi, sono sicuro che il senatore Vitelleschi avrebbe detto: Voi presentate in una forma così modesta una così grande riforma! Voi alterate sostanzialmente tutto l'andamento dei comuni sotto la parvenza di una piccola leggina! (*ilarità*).

In realtà io credo che la piccola leggina sia questa che abbiamo sott'occhio, perchè, per ridurla ancora più piccola, che cosa dovrei fare? Dovrei togliere delle disposizioni che vi si contengono e siccome queste costituiscono un com-

plesso di garanzie, di freni, d'impedimenti agli abusi. Se io li avessi ridotti, gli argomenti d'opposizione del senatore Vitelleschi sarebbero certamente molto più forti.

Si dice che questa legge s'ispira a concetti di collettivismo, che è una legge socialista.

Già l'onor. senatore Lucchini Giovanni ha notato che il sistema di assumere direttamente i servizi pubblici ha cominciato in paesi dove il socialismo non ha attecchito, cioè in America ed in Inghilterra dove questo sistema ha già preso grande diffusione. Nei paesi invece dove il collettivismo ha numerosi proseliti, come in Francia, in Germania o nel Belgio, l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni è avvenuta in proporzioni limitatissime.

Del resto che il comune, il quale costituisce la prima, la più naturale associazione fra gli uomini, assuma dei servizi che interessano direttamente i cittadini che vi abitano, non mi pare si possa considerare come collettivismo, perchè se consideriamo collettivismo la naturale associazione degli uomini nel comune, allora per non essere collettivisti bisognerebbe diventare anarchici; non vi sarebbe altra via di mezzo. (*ilarità*).

Tanto il senatore Vitelleschi quanto il senatore Gabba dissero che io aveva presentata questa legge per considerazioni parlamentari, perchè era voluta dai socialisti. Posso assicurare nel modo il più formale che nessuno me l'ha chiesta, che la legge è assolutamente di mia iniziativa personale.

Stando al Governo, ho potuto constatare che molti comuni assumevano pubblici servizi senza avere studiato affatto nè il modo come ordinarli, nè i mezzi finanziari con cui farvi fronte ed ho pensato che in questa guisa si preparava la rovina finanziaria dei comuni stessi.

Ho quindi ritenuto necessario di porre efficace rimedio ai temuti inconvenienti con apposite disposizioni di legge, con speciali garanzie, ed è questa la sola origine del progetto che noi stiamo esaminando.

Io ho avuto occasione di vedere non soltanto i pericoli ai quali vanno incontro le amministrazioni comunali con le assunzioni dirette di pubblici servizi fatte senza garanzia necessaria, ma ho visto anche degli esempi i più deplorabili di appalti fatti dai comuni, a condizioni rovinose.

Il senatore Luchini Odoardo ci ha raccontato ieri ciò che avvenne a Firenze. Contratti della natura di quelli di Firenze se ne sono fatti in molte parti d'Italia, e lo stabilire un sistema per cui il comune possa assumere i servizi direttamente con delle serie garanzie, è anche una difesa contro la tendenza che in alcuni luoghi è prevalsa, di cedere alle più avido esigenze degli appaltatori.

Del resto, i socialisti, i quali secondo il senatore Gabba ed il senatore Vitelleschi, avrebbero imposto a me questo disegno di legge, durante la sua discussione alla Camera, chiesero ben altro di ciò che è compreso in questo disegno. Essi volevano che i servizi fossero gratuiti, e ne fu fatta anche formale proposta; volevano che la iniziativa della municipalizzazione fosse lasciata al popolo per mezzo del *referendum* senza che questo fosse preceduto dall'esame ponderato, tecnico, competente della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale. Essi volevano inoltre molto minori garanzie di quelle da me desiderate, ed hanno proposta, sostenuta e votata la soppressione della Commissione centrale, che è quella la quale dà in mano al Governo l'arma più forte per impedire che qualche comune assuma inconsultamente un servizio pubblico e si rovini. Essi hanno proposto e sostenuto che si togliessero l'ingerenza dei prefetti; hanno chiesto la tariffa dei salari per i servizi da municipalizzarsi; ed hanno finito col votare contro la legge perchè non rispondente ad alcuni dei loro desiderati. Ecco la grande concessione che io feci o che ebbi dal partito al quale hanno accennato gli onorevoli senatori Gabba e Vitelleschi.

Anche il *referendum* ha dato luogo a grandi accuse per parte del senatore Ginistrelli e del senatore Vitelleschi. Essi lo trovano addirittura rivoluzionario: ma se il senatore Lucchini Giovanni ha già ricordato ieri che questo metodo era stato adottato in Lombardia e nel Veneto dal Governo austriaco, il chiamare « rivoluzionario » il principio di sentire dagli interessati direttamente se desiderano o no la municipalizzazione di un dato servizio, parmi davvero sia cosa troppo ardita. Il senatore Gabba ha accennato ad un altro argomento per il quale a lui non sembra che il Senato possa approvare questo appello al voto popolare. Egli ricordò che nel 1897 il Senato non aveva accettato il

principio del *referendum* che era stato proposto dal ministro Di Rudini, perchè trovò che non era ordinato con sufficienti garanzie. Ora io domando al senatore Gabba, se egli può immaginare una serie di garanzie maggiori di quelle che abbiamo poste col disegno di legge in esame. La popolazione non è chiamata a dire se vuole o non vuole la municipalizzazione di un dato servizio, se non quando la Giunta ed il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, il prefetto e la Commissione centrale, abbiano trovato che il comune può senza pericolo alcuno assumere quel servizio.

Ora se il senatore Gabba, il quale accennò al proposito di fare una grande legge separata pel *referendum*, crede possibile di introdurre nella legislazione questo principio con maggiori garanzie, io dico francamente che mi dichiarerei vinto; ma ritengo per fermo che garanzie maggiori di queste sia assolutamente impossibile di stabilirne.

Del resto lo stesso senatore Gabba, in altra parte del suo discorso, ha finito per addurre l'argomento contrario, perchè egli ha detto: « ma allora perchè volete promuovere il voto popolare dopo che è già stato assicurato da tutti questi Corpi, con tutte queste indagini che non c'è nessun pericolo nell'assumere il servizio? ». Alla quale cosa io rispondo: per sapere se i veri interessati lo desiderino o no, e perchè credo che l'opinione pubblica sia una forza che non dobbiamo trascurare, specialmente in questioni che toccano direttamente gli interessi immediati del popolo.

Io ricordo, come le ha ricordate il senatore Giovanni Lucchini, legislazioni che certamente non potevano essere sospette di soverchio amore alla popolarità, le quali interpellavano gli interessati sotto la forma dei convocati. Il senatore Vitelleschi e il senatore Gabba dissero che avrebbero desiderato che di questo argomento del *referendum* se ne fosse fatto oggetto di una grande legge. Io credo che chiunque avesse in animo di proporre questa gran legge, difficilmente potrebbe fare assegnamento sui voti del senatore Vitelleschi e del senatore Gabba (*Ilarità*). Io credo d'altra parte che sia ottimo il consiglio che ci ha dato il senatore Luchini Odoardo, che cioè in questa materia convenga procedere a gradi e cominciare l'esperimento in quella forma in cui l'esperimento stesso riesce

mono pericoloso, e ciò è appunto quello che noi andremo a fare. Il senatore Gabba, e anche il senatore Vitelleschi espressero il timore che una volta introdotto il principio di sentire il voto popolare, lo si estenda poi ad altre parti della nostra legislazione. Io *a priori* non posso escludere questo, ma è certo che sarà sempre cosa utile, quando una proposta di tal genere venisse presentata, di aver sotto occhio l'esperimento che si è fatto per la municipalizzazione, esperimento che del resto non può produrre alcun inconveniente.

Il senatore Ginistrelli trattò di un altro argomento che si collega un po' indirettamente con questa materia; egli avrebbe desiderato che a tutti questi provvedimenti che si riferiscono all'ordinamento dei comuni, fosse premezza la divisione dei comuni in classi. In verità chi conosce l'opinione pubblica italiana e l'amor proprio che predomina nei comuni non si persuade che sia così facile attuare un provvedimento di tal genere. Noi andremo incontro a grandissime difficoltà anche nella classificazione, perchè, domando, quale criterio dovremmo adottare per tale classifica? La popolazione, probabilmente, perchè non c'è altro criterio. Ora, vi sono in Italia dei comuni di 40 o 50 mila abitanti che sono interamente rurali. Ricordo di aver visto il catasto di un comune della Sicilia di 20,000 abitanti nel quale non c'erano che otto case le quali avessero più di una stanza; in tutto il resto le famiglie abitavano in un solo vano: uomini, donne, bambini, animali e ogni cosa. Ora, questi comuni dovrebbero essere classificati di prima classe per riguardo alla popolazione, e viceversa se si va nella Liguria si trovano dei comuni che sono alla testa della civiltà sotto tutti i rapporti, e quelli, per la popolazione, dovrebbero essere classificati nell'ultima classe. Ritegna il senatore Ginistrelli che questa divisione presenterebbe difficoltà grandissime; è stata tentata molte volte e non ci si è riusciti mai. D'altra parte si può proprio affermare in Italia che i peggio amministrati siano i comuni piccoli? Ma, i casi più scandalosi non li abbiamo avuti nei piccoli comuni ma nei comuni maggiori! Del resto, ripeto, questa è materia che non tocca che incidentalmente la legge attuale; quando si trattasse di una grande riforma si potrà discutere ampiamente e sotto tutti i punti di vista.

Al disegno di legge sono state fatte parecchie obiezioni di carattere più speciale. Il senatore Carta-Mameli trovò che le amministrazioni comunali peccano di soverchia lentezza quando si tratta dell'esercizio di industrie, quali sono alcune di quelle enumerate dalla legge. Io convengo con lui che le amministrazioni comunali con la legislazione attuale non potrebbero bene esercitare un'industria; ma la legge che noi discutiamo ha precisamente per iscopo di non permettere l'assunzione diretta se non con delle garanzie serissime, tecniche, finanziarie, amministrative; ma quando il comune ha assunti i servizi, si dà ai servizi stessi un ordinamento molto più spigliato, affinché possano procedere speditamente e regolarmente. È evidente, per esempio, che l'esercizio di un gazometro richiede la possibilità di comprare il carbone nel giorno e nel modo in cui sia più facile averlo a buone condizioni, perchè se ogni contratto dovesse essere soggetto a tutte le formalità della legge comunale e provinciale, l'andamento dell'industria sarebbe quasi impossibile. Quindi in gran parte il voto del senatore Carta-Mameli è soddisfatto da queste disposizioni, che rendono possibile una procedura più rapida negli atti di semplice amministrazione.

Parecchi degli oppositori, e qualcuno anche dei favorevoli, hanno espresso il timore che potesse questa assunzione di servizi pubblici servire di arma elettorale.

A questo proposito debbo osservare che con la legge attuale, siccome i comuni possono assumere ogni sorta di servizio senza alcuna garanzia e senza alcun freno, possono servirsene perfettamente a scopo elettorale. Essi possono dare impieghi ai consiglieri comunali, ai loro parenti, a chi vogliono; possono moltiplicare il numero degli impiegati senza limite e via dicendo. Noi invece abbiamo stabiliti freni per impedire appunto che si arrivi a questi abusi. Noi abbiamo impedito al consigliere comunale, ai suoi parenti di far parte delle amministrazioni, abbiamo stabilito il modo di nomina degli amministratori, abbiamo stabiliti bilanci, abbiamo stabilito una Commissione autonoma, abbiamo, insomma, posta tutta una serie di freni, che tendono precisamente a questo scopo, di impedire che ciò che deve essere il servizio del pubblico diventi il servizio di un partito. Soggiungo inoltre

che siccome colla legge attuale l'esercizio di un servizio pubblico va confuso col bilancio comunale, non esiste la possibilità di sapere esattamente, se non con lungo lavoro di discriminazione, se un esercizio sia attivo o passivo. La legge nuova che stabilisce l'obbligo di un bilancio industriale separato e distinto, ci darà anche modo di vedere immediatamente, appena terminato l'esercizio, quali siano stati gli effetti finanziari, e certamente il caso di un comune che perda e continui a gestire un dato servizio pubblico sarà reso impossibile perchè abbiamo anche determinato che quando un servizio pubblico diventi passivo l'autorità governativa possa ordinare che cessi.

Ma si disse ancora: gli elettori che influenzano necessariamente sull'amministrazione del comune finiranno per imporre la gratuità di questo servizio. Ora, se realmente il corpo elettorale avesse questa forza, avrebbe cominciato a difendersi contro tutte le imposte comunali che sono pure pagate dagli elettori. Questi servizi, tranne il caso dell'acqua, e di uno o due altri casi, per lo più giovano ad una classe limitata di cittadini, e quindi non ci è nemmeno, come nelle imposte, la grande massa interessata a farli scomparire. Quindi questo pericolo non lo vedo. Piuttosto capiterà spesso che invece di provvedere al bilancio comunale con imposte, si provvederà con i proventi dei servizi pubblici municipalizzati, e credo che questo non sia un male, e quando nell'altro ramo del Parlamento fu proposto e sostenuto vigorosamente che doveva il servizio essere dato al suo costo, ho sostenuto invece che doveva lasciarsi la libertà al comune di vedere se le sue condizioni finanziarie gli consentissero di farne a meno, oppure se credesse di trovare anche in questo servizio pubblico una risorsa per il proprio bilancio.

Può servire, si disse pure, alla corruzione. Il senatore Lucchini Giovanni ha già ricordato che in America si ricorse a questo sistema appunto per combattere la corruzione che si esercitava su larghissima scala negli appalti, che si davano a condizioni scandalose.

La corruzione che si può esercitare negli appalti porta degli effetti addirittura rovinosi per i comuni, che ne risentono il danno per una lunga serie di anni. La piccola corruzione, che può consistere nella nomina di un impiegato

per atto di favoritismo, è sempre possibile a correggersi e più facile a scoprirsi in tempo col sistema, che noi intendiamo adottare.

Il senatore. Carta-Maneli si preoccupò delle condizioni della Cassa depositi e prestiti, e su questo ha già risposto l'onor. relatore. È evidente la interpretazione che egli ha dato alla legge, cioè che la Cassa depositi e prestiti non ha obbligo di concedere tutti i prestiti che le siano chiesti, ma è autorizzata a fare questi prestiti entro i limiti dei mezzi dei quali può disporre. Aggiungo ancora che per la Cassa depositi e prestiti è una necessità quella di impiegare i capitali che ha in deposito o per i depositi ordinari o per le Casse postali, e l'impiego fatto nei prestiti ai comuni con le garanzie della sovraimposta come è stabilito nella legge, è il più sicuro di tutti. Sarebbe anche pericoloso adottare il sistema di investire troppo largamente i capitali della Cassa depositi e prestiti in titoli, in primo luogo, perchè questi vanno sempre soggetti alla possibilità di ribasso e poi perchè in momenti di crisi la vendita del titolo diventa quasi impossibile. È necessario conservare una proporzione negli impieghi, ma questa proporzione non viene alterata dalla facoltà che si dà di concedere prestiti piuttosto per un fine che per un altro.

Aggiungo poi che quegli allarmi che ci sono per il caso di ritiro di depositi dei correntisti dalla Cassa postale sono molto remoti. Il pericolo del ritiro dalle Banche esiste quando si tratta di depositi di qualche entità, perchè in momento di crisi c'è il tornaconto a ritirare i depositi per comprare titoli a ribasso, o se si tratta di commercianti per i propri affari.

I depositi alle Casse postali, che non possono mai eccedere la somma di lire 2000 e che in media credo non eccedono 150 lire per libretto non vengono ritirati se non in scala piccolissima, in caso di crisi.

Viene ora la questione, che il relatore ha dichiarato di voler trattare a momento opportuno, riguardante i riscatti dei servizi ora esistenti.

Disse il senatore Vitelleschi: « qui si rompono i contratti ».

A questa obiezione hanno già risposto i senatori Lucchini Giovanni e Lucchini Edoardo citando i numerosi casi della nostra legislazione che ammettono questo principio.

L'art. 1641 del Codice civile, ammette anche

fra privati la rottura dei contratti d'appalto, mediante un'indennità che è stabilita dall'articolo stesso; la legge sul contenzioso amministrativo del 1865, agli art. 7 ed 8 ammette che lo Stato possa rompere i contratti quando vi sia una necessità ed urgenza pubblica; la legge sui lavori pubblici prevede precisamente il caso della rottura degli appalti e stabilisce la misura dell'indennità; vi è infine il principio generale della espropriazione per causa di utilità pubblica.

Noi soprattutto dobbiamo tener conto che non si tratta di contratti fra privati riguardanti materia di diritto privato, ma bensì di concessioni fatte dai municipi, dai comuni per servizi pubblici. Quando la necessità pubblica s'impone, nessun servizio pubblico può divenire dominio di privati; quindi il principio che si possa procedere al riscatto è assolutamente incontestabile di fronte a tutta la nostra legislazione. È questione di vedere se le indennità che si danno siano eque, e credo che l'art. 25, quale è stato redatto, presenti le più larghe garanzie di equità, sia per la misura delle indennità, sia per la garanzia dei giudici che stabilisce. Vi furono dei reclami, e lo ricordò il senatore Gabba, contro il principio del riscatto, ma questi reclami si ebbero contro il disegno di legge, come era stato preparato dalla Commissione parlamentare; ma dopo che la redazione dell'art. 25 fu interamente cambiata, reclami non ne ricevetti più. L'art. 25 stabilisce il principio fondamentale che si deve dare una equa indennità e su questa equa indennità giudicano in ultima istanza tre arbitri nominati dal primo presidente della Corte d'appello, i quali giudicano come amichevoli compositori, non motivando nemmeno il diritto: essi devono dichiarare se l'indennità sia giusta o no. Quando verremo alla discussione dell'art. 25, sarà mia cura dimostrare più diffusamente come i criteri da noi posti rispondano al concetto della più assoluta giustizia ed equità.

E qui vengo a parlare del dubbio speciale, che a proposito di questo art. 25 era stato sollevato dall'Ufficio centrale, e sul quale il senatore Gabba mi chiese se io consentissi nella interpretazione data dall'Ufficio stesso.

L'art. 25, nell'ultimo suo capoverso si esprime così: « Le disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non

sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione siano stabilite da contratto, purchè stipulato sei mesi prima della promulgazione della presente legge ».

Il senatore Gabba e l'Ufficio centrale hanno posto questo quesito: dato un contratto di lunga durata nel quale siano pattuiti i termini e le condizioni del riscatto, secondo questo articolo il contratto stesso può risolversi prima che sia scorso il termine previsto per la rescissione: ma se voi non indennizzate la Società del danno che ad essa deriva dallo abbreviamento del termine, avrete fatto cosa non equa.

L'articolo in esame non può essere inteso in questo modo. Quando la legge dice: « Le disposizioni di questo articolo salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto non sono applicabili, ecc. », vuol dire che in riguardo ai termini del riscatto si può dar luogo all'equa indennità come è prevista dalle norme generali fondamentali dell'art. 25, e quindi io in questa interpretazione convergo pienamente con quello che ha detto l'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale chiude la sua relazione proponendo un ordine del giorno in questi termini:

Ordine del giorno.

« Il Senato invita il Governo del Re a studiare e proporre, nel più breve tempo possibile, tali modificazioni al presente sistema tributario locale, che garantiscano la reintegrazione ed il mantenimento di un ragionevole equilibrio fra le varie fonti di contribuzioni locali ».

In altri termini invita il Governo a provvedere ad un più equo reparto dei pesi sulle varie classi dei contribuenti per ciò che riguarda le sovrimposte e tasse comunali e provinciali. Non ho alcuna difficoltà ad accettare per parte mia questo ordine del giorno, il quale in realtà più che a me si rivolge al mio collega il ministro delle finanze, il quale fra i suoi compiti ha anche questo, di studiare le finanze locali che è uno degli argomenti più gravi in Italia. Riconosco che non può essere sistemata la condizione finanziaria generale fino a che non siano sistemate le finanze comunali e provinciali, finchè i pesi che gravano per i servizi della provincia e dei comuni, non sieno equa-

mente ripartiti tra tutti i cittadini in proporzione delle loro sostanze, come dispone lo Statuto.

Quest'ordine del giorno in fondo non è che il richiamo ad una più completa osservanza dello statuto fondamentale, il quale vuole che tutti i cittadini contribuiscano in proporzione delle loro sostanze a tutte le spese pubbliche, e questo si deve intendere non solo per lo Stato ma anche per gli altri enti comuni e provincie. Per queste considerazioni non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Finalmente devo pure una parola di risposta ad una raccomandazione fatta dal relatore dell'Ufficio centrale per ciò che riguarda i regolamenti. Io ritengo, come ritiene il relatore, che molto influirà sull'esito di questa legge il modo come saranno organizzati questi servizi. Non era possibile stabilire nella legge tutti i più minuti particolari degli ordinamenti d'industrie e di servizi pubblici così svariati per loro natura. Questa sarà materia di regolamento, e se io ho preferito di lasciare molta parte di queste norme particolari al regolamento ciò ho fatto appunto per questa considerazione: che si tratta di materia nuova, nella quale è impossibile di prevedere sino da ora tutto ciò che nella pratica potrà avvenire, tutto ciò che l'esperienza potrà consigliare di disporre e di disciplinare con norme regolamentari.

Certamente il Governo, nel fare il regolamento, seguirà quella stessa condotta prudentissima che ha seguito nel preparare il disegno di legge; potrà forse essere rimproverato di mettere troppi freni, ma non certo di non averne messi a sufficienza, perchè io credo che l'avvenire di questa legge dipenderà in molta parte dal modo come verrà applicata nei primi tempi.

Il senatore Vitelleschi finì il suo discorso dicendo che noi qui facciamo un salto nel buio. In verità nel buio ci siamo ora, perchè non sappiamo come procedano i servizi assunti dai comuni, non abbiamo nessun mezzo per garantirci che ciò sia fatto seriamente e che vi siano mezzi tecnici, amministrativi e finanziari sufficienti. Questa legge adunque non tende a fare un salto nel buio, ma bensì a portare la luce dove presentemente sono le tenebre, e tenebre abbastanza fitte.

Il senatore Vitelleschi ha pure predetto che fra non molto si dovrà abolire questa legge. Io farò invece una previsione più modesta: credo cioè che questa sia un primo passo, e che l'esperienza ci suggerirà molte modificazioni, perchè non si può avere la presunzione di prevedere tutto ciò che potrà verificarsi in materia così vasta e complessa. Io credo piuttosto che l'esperienza ci proverà che i freni che abbiamo messo sono troppi, questa è la mia convinzione; ma preferisco sempre di camminare con molta prudenza.

Certo è che la corrente della opinione pubblica sta in favore dell'indirizzo che è segnato da questa legge. Noi possiamo regolare, disciplinare questa tendenza, ma opporci rigidamente, come per logica coerenza dovrebbero fare gli oppositori di questa legge, all'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni è assolutamente impossibile.

L'opinione pubblica, quando ha preso una direzione, può essere con legge disciplinata e regolata, ma quel partito che si mette contro la volontà della grande massa popolare, lo ritenga pure il Senato, è un partito che comincia il periodo della sua decadenza. (*Approva-*

GABBA. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gabba.

GABBA. Mi permetta l'onor. ministro che gli faccia osservare che propriamente io non ho detto, e non mi sono mai sognato di dire, che cotesto progetto di legge sia stato a lui nè imposto nè ispirato dal partito socialista, ho detto soltanto che potranno giovare di questo progetto le tendenze socialiste.

Quanto poi al *referendum* comunale, che io ho detto essere istituito sconosciuto finora in Italia, l'onor. ministro mi oppose l'esempio dei convocati che erano in uso in Lombardia, sotto il regime austriaco. Ma ciò non è esatto. Io non ho che a riferirmi in proposito al preambolo ministeriale di questo disegno di legge. Ivi è detto: che i convocati vigenti in Lombardia consistevano in una riunione di tutti i possessori di bene stabili. Io aveva dunque ragione di dire che non c'è nulla di comune fra i convocati e le progettate riunioni di elettori per approvare le municipalizzazioni comunali. Il carattere del-

l'amministrazione comunale nel già Regno Lombardo-veneto era essenzialmente patrimoniale, quindi affatto diverso da quello attuale.

E rispetto all'art. 1641 del Codice civile, io non ho mica detto che questo sia il solo che ammetta la rottura arbitraria dei contratti di appalto di opere. Ciò che dispone in proposito l'art. 345 della legge sui lavori pubblici non è che un'applicazione del detto articolo del Codice civile. Ciò che io ho negato, e nego, si è che le disposizioni di legge relative alla rottura dei contratti di appalto di opere, si possano applicare alle concessioni di servizi pubblici.

Finalmente, quanto alle lagnanze venute dall'estero a proposito di questo disegno di legge, e specialmente dell'art. 25 di esso, mi permetta l'onor. ministro di fargli sapere che non più tardi di ieri l'altro io ho avuto una lunga lettera di un autorevole senatore belga, il signor Wiener, nella quale si fanno assennate considerazioni, di cui io avrò occasione di tener conto nella speciale discussione intorno al detto articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, passeremo senz'altro alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

Costituzione ed amministrazione delle aziende speciali.

Art. 1.

I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dalla presente legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

- 1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile;
- 2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;
- 3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;
- 4° costruzione ed esercizio di tramvie, a trazione animale o meccanica;
- 5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;
- 6° impianto ed esercizio di farmacie;
- 7° nettezza pubblica e sgombramento di immondizie dalle case;

8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;

9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;

10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;

12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

13° fabbrica e vendita del ghiaccio;

14° costruzione ed esercizio di asili notturni;

15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili, e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;

16° produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi;

17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità;

18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;

19° stabilimento e relativa vendita di sementi e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

È derogato con la disposizione del comma 4° al divieto stabilito dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Quest'articolo 1° potrebbe dar luogo ad un duplice ordine di osservazioni; anzitutto che il titolo della legge è sbagliato, giacchè potrei provare dall'elenco stesso, che vari dei servizi contemplati in questo articolo non hanno in alcuna guisa il carattere di servizio pubblico; alcuni di essi hanno anzi carattere prevalentemente industriale. In secondo luogo che si autorizzano i comuni a fare all'industria privata una ingiusta concorrenza. Ad esempio: la privativa delle pubbliche affissioni, cioè della *réclame*?

Siccome, mi par chiaro, il Senato desidera di procedere con rapidità all'esame di questa

legge, volentieri trascurerei di parlarne e di fare questo esame. Il male è che è stato detto dall'onor. ministro e dalla Commissione che questo elenco è puramente dimostrativo, nel senso che non s'intende coi 19 numeri elencati all'art. 1° di avere enumerati tutti i servizi che possono, in virtù di questa legge, essere assunti dai comuni, ma che invece non serve questa enumerazione che a dare un'idea del genere e dell'indole dei servizi che questa legge autorizza ai comuni; ed è appunto in questo carattere dimostrativo che io vedo il grande pericolo di avere compresi nell'elenco alcuni servizi che non hanno per nulla carattere di servizio pubblico; perchè allo stesso modo come sono stati, a titolo dimostrativo, inclusi alcuni servizi manifestamente industriali, ne possono essere aggiunti altri, e non si sa dove si potrà andare a finire.

Ma il punto poi più speciale sul quale desidererei di avere una chiara e netta dichiarazione dal ministro è questo. Vi sono sul predetto elenco 3 o 4 paragrafi nei quali è espressamente detto che questi servizi possono essere assunti con diritto di privativa.

Il fatto stesso che in alcuni di questi articoli è espressamente detto che il comune può assumere il diritto di privativa fa logicamente supporre che questo diritto di privativa non possa essere reclamata dal comune per gli altri. Di guisa che quelli nei quali la privativa non è espressamente consentita restano esclusi.

Nessun dubbio che l'articolo dovrebbe essere così interpretato, ma siccome è stato dichiarato ripetutamente che questo articolo 1° non ha che un valore dimostrativo, vorrei sapere quale è il concetto del Governo rispetto al diritto di privativa.

Per altri servizi non enumerati in questo articolo 19, ma che per analogia potranno essere assunti dai comuni, potrà sì o no essere reclamato il diritto di privativa?

Mi pare che questo sia un punto che ha la sua importanza, e gradirei di avere un'esplorata e chiara interpretazione da parte del ministro e della Commissione.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. L'onor. senatore Di Camporeale ha cominciato coll'osser-

vare che vari di questi servizi non hanno carattere di servizio pubblico.

Approfitto di questa circostanza per rispondere a una domanda fattami dall'onor. relatore, alla quale mi ero dimenticato di rispondere prima.

La domanda è questa: Se possa il Comune, per effetto di questa legge, dirsi incoraggiato ad assumere direttamente la panificazione. Osservo che noi abbiamo parlato di forni normali, il che vuol dire, giusta la corretta interpretazione dell'onor. relatore, forni diretti a mantenere in misura normale il prezzo del pane.

Ed ora vengo alla questione mossa principalmente dal senatore Di Camporeale; e comincio col dirgli che questa enumerazione è tutta di servizi che già attualmente sono municipalizzati presso alcuni comuni. Non abbiamo messo qui nulla di nuovo. Aggiungo poi che questa è una enumerazione dimostrativa, che non autorizza nessun Comune a fare ciò che già dalla legge attuale non sia autorizzato a fare. La legge attuale non pone limiti di sorta, e neppure noi ne mettiamo; lasciamo quelli stessi che ci sono nella legge attuale nè più nè meno. Ma il senatore Di Camporeale osserva, e giustamente, che in alcuni alinea, e specialmente ai numeri 10, 11 e 17, si stabilisce che taluni servizi possono essere assunti dai Comuni con diritto di privativa, ed egli domanda se questo diritto di privativa possa essere esteso anche ad altri casi. Rispondo assolutamente di no: il diritto di privativa non può essere dal Comune assunto se non in virtù di una disposizione di legge, e noi abbiamo posto il diritto di privativa per le affissioni, di cui parla l'articolo 17, al fine di dare ai Comuni un maggior provento finanziario; per la costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione e per la costruzione ed esercizio di mercati pubblici per considerazioni igieniche. Non è possibile infatti che dove esiste un mercato pubblico ed uno stabilimento per la macellazione, istituiti dal Comune, ci siano altre industrie affini che provvedano a tali servizi, perchè il Comune sarebbe obbligato ad organizzare un servizio sanitario nell'interesse dei privati che volessero esercitare tali industrie. Aggiungo che questa disposizione di legge è stata richiesta specialmente da alcune grandi città, fra cui Roma, perchè già attualmente esiste questo di-

ritto di privativa e non si è mai ammesso, per effetto dei regolamenti locali, che alcun privato potesse esercitare stabilimenti per la macellazione, nè mercati pubblici: anzi il comune di Roma ebbe una causa innanzi ai tribunali, e la vinse perchè si riconobbe il suo diritto di privativa. Dunque con queste disposizioni s'intende di sancire questo diritto dei comuni, ma senza che i Comuni possano estendere il diritto di privativa ad altre di queste industrie delle quali si parla.

GABBA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GABBA. Permetterà il Senato che io aggiunga alcune parole a quelle che diceva il senatore Di Camporeale.

Stando ai termini dell'art. 1 del disegno di legge, io non arrivo a comprendere che cosa sia *servizio pubblico*. Imperocchè io non trovo, per esempio, nessuna analogia fra un tramway e una panetteria. Se si ammette che anche servizi di indole privata possano essere assunti dai municipi, vi siano almanco nella legge garanzie perchè codeste municipalizzazioni non rendano impossibile la privata industria. Nel progetto originario era detto, a proposito dei forni municipali, che si potessero impiantare onde impedire l'artificiale aumento del prezzo del pane. Questa garanzia è stata tolta, e son rimaste solo le parole « forni normali », le quali non mi sembrano affatto esprimere l'ansidetto concetto del progetto originario.

Io prego il Senato di pensare seriamente al pericolo, che l'ampia facoltà di municipalizzazione, che il disegno di legge vorrebbe accordare, chiude per la privata industria, e insisto nuovamente sulla necessità di chiarir meglio che cosa s'intenda per servizi pubblici.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Evidentemente il concetto di servizio pubblico si desume dai principi generali di amministrazione pubblica, e dalla legge comunale. Noi non veniamo col presente disegno a definire quali debbano essere i servizi pubblici del comune.

Essi sono sempre quelli che sono; quelli che occorrono, affinchè quell'ente raggiunga i propri fini. Bisogna che il servizio pubblico, per rispetto ai comuni, si limiti nell'orbita della propria circoscrizione, e riguardi la collettività:

così lo abbiamo sempre inteso, ed anche la nostra legge comunale e provinciale, che in questa parte non modifichiamo, designa presso a poco così i servizi pubblici locali.

Quanto all'elenco, esso è restrittivo, non estensivo, per quei servizi che per se stessi non abbiano spiccato carattere di servizi pubblici; e ciò deve assicurare contro l'assunzione di altri servizi che dirò industriali. Appunto perchè si è detto che la farmacia per quei dati usi pubblici, e sempre in relazione alle disposizioni contenute nel primo comma, può essere assunta in esercizio dai comuni, appunto per questo, ripeto, si esclude che altre industrie possano essere assunte in esercizio diretto.

Del resto, onor. senatore Gabba, ella che è autorevolissimo in questioni di diritto deve riconoscere che questa è questione di applicazione. Come vuole che la legge definisca più di quello che fa ciò che è servizio pubblico?

È questione di interpretazione. Il ministro ha detto che già oggi quei servizi indicati nell'articolo 1° sono in esercizio in alcuni comuni. Ma perchè si fa così? Perchè vi si sono riconosciuti i caratteri del servizio pubblico. Per questa ragione, ad esempio, è stato autorizzato il forno normale. Il forno normale non significa mica l'industria del forno; ma l'impianto di un congegno che serva di norma al prezzo del pane. E questo è stato spiegato anche nella discussione che nell'altro ramo del Parlamento si è fatta; e l'Ufficio centrale non ha mancato di richiamare l'attenzione del Senato su questo argomento, e di spiegare il valore che ha qui la parola *normale*. In fondo poi mi pare che l'Ufficio centrale è d'accordo coi senatori Gabba e Di Camporeale per quanto riguarda i limiti naturali dei servizi pubblici municipali.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. L'onor. senatore Gabba mi ha chiesto spiegazione del perchè si sia portata una modificazione al testo primitivo proposto dal ministro all'altro ramo del Parlamento in riguardo all'esercizio dei forni. Egli ha ricordato che nel testo primitivo proposto dal Ministero si diceva che era consentito l'esercizio di forni per impedire l'aumento artificiale del prezzo del pane. Ora quando si

alla discussione di questo testo si riconobbe che la formula era incompleta. Vi sono dei casi nei quali non si tratta solamente d'impedire l'aumento del prezzo del pane, ma si tratta di ottenere quella diminuzione che si deve concedere per effetto del ribassato prezzo dei grani. Per esempio, attualmente abbiamo molti comuni, nei quali si abolisce il dazio di entrata sui grani e sulle farine, ed i fornai mantengono il prezzo del pane alla misura precedente: in questi casi è giustificata l'istituzione di un forno che tenda a portare il prezzo del pane alla misura normale. Se la legge avesse autorizzato il Comune solamente ad aprire il forno per impedire degli aumenti, si sarebbe potuto dire che in questi casi non era consentito di farlo. Per esattezza di locuzione si è quindi voluto adoperare la formula più generica di forno normale.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro per le dichiarazioni che ha fatto, e di cui prendo atto, cioè che il diritto di privativa è strettamente limitata ai soli servizi nei quali è espressamente concessa, e non può in nessun caso essere invocato per analogia con quelli enumerati nell'articolo primo, potendosi la privativa concedersi soltanto per espresso volere di legge.

Ma vi è un punto, sul quale il ministro non ha risposto né al senatore Gabba, né a me (anzi al senatore Gabba più particolarmente); cioè il caso in cui i Municipi possano ad arte stabilire prezzi così bassi da impedire la concorrenza all'industria privata, e così da ottenere in via indiretta quella privativa, che la legge non ha voluto accordare loro.

Ma c'è un altro caso di cui temo, ed ho qualche dubbio che si sia già verificato; cioè che si stabiliscano dei prezzi addirittura inferiori al prezzo di costo. Vi può benissimo essere il caso di un Municipio, che in maggioranza sia socialista, il quale a scopo di propaganda di partito e per scopi elettorali stabilisca, ad esempio, di vendere il pane ad un prezzo inferiore al costo. Non è in questa legge cosa o parola alcuna che possa impedire al comune di far questo.

Io almeno non sono stato capace di trovare in questa legge un valido ostacolo a che questo

si faccia e questa lacuna è un grosso pericolo in due sensi; pericolo che si voglia rendere impossibile qualunque concorrenza dell'industria privata e si stabiliscano così, di fatto, quelle privative, che il ministro ha dichiarato che solo la legge può concedere.

Il secondo pericolo è questo: che con ribassi artificiali dei prezzi anche al disotto del costo, si possa fare cosa eminentemente pericolosa; in altri termini si possa dare un vantaggio ad una classe di cittadini a danno o spese di un'altra, come sarebbe nel caso che ho enunciato, del pane. Poniamo, ad esempio, che il Municipio deliberi venderlo a 20 centesimi mentre costa 30; la differenza deve essere pagata dai contribuenti. Ciò è un pericolo, al quale è bene provvedere in tempo.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Il pericolo, al quale ha accennato l'onorevole Di Camporeale, e prima ancora il senatore Gabba, esiste attualmente con le leggi che ci sono. Essi dicono: portiamoci rimedio e questo rimedio già vi è. Noi obblighiamo il comune che vuole assumere il servizio a fare un piano di massima tecnico e finanziario, sottoporlo all'esame della Giunta provinciale amministrativa, del prefetto, della Commissione centrale. Ora evidentemente se si propone di vendere un prodotto ad un prezzo inferiore al costo, non ci sarà alcuno, il quale possa concludere che il piano finanziario sia buono. Ma vi è di più; vi è una disposizione per effetto della quale se l'esercizio diventa passivo si ha il diritto di farlo cessare immediatamente.

Quindi mi pare che il rimedio è stabilito prima che l'esercizio cominci e quando è già cominciato; se il piano è cattivo, non si approva, ma se è buono e diventa cattivo, si fa cessare, la qual cosa colla legislazione attuale non ci è concesso di fare.

GABBA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GABBA. Il piano finanziario può essere un piano finanziario ragionevolissimo rispetto al comune, in quanto fissi i prezzi in relazione soltanto al costo effettivo, ma in pari tempo, e, appunto per ciò, rovinoso per i privati esercenti. Costoro comprendono nel prezzo non solo lo

spese di produzione, materia prima, ammortamento dei capitali fissi, interesse del capitale investito, ma anche un giusto profitto personale. Or di questo profitto personale certamente non vi ha luogo pel comune. Sarà quindi ottimo quel piano finanziario di municipalizzazione, ma per tutti gli esercenti rovinoso. Dovrebbe quindi la legge, pure ammettendo che vi siano casi nei quali il comune può farsi esercente di una industria privata, porre la condizione che ciò sia di evidente utilità o necessità per la popolazione, e abbia la stessa durata di questa utilità o necessità. Altrimenti, ritorna l'obbiezione che io ho fatta precedentemente all'art. 1, cioè che non è dato comprendere che cosa per servizio pubblico s'intenda. Diceva l'onor. relatore dell'Ufficio centrale che la legge non deve contenere definizioni. Ma la legge deve però essere intelligibile. Ora se per servizio pubblico si deve intendere servizio esercitato dal comune, codesta espressione non significa più nulla, e si risolve in una petizione di principio. Pensate, onorevoli colleghi, che un comune, padroneggiato da certo partito ostile ad una certa categoria di esercenti, può municipalizzare la privata industria di questi al solo scopo di rovinarli.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Osservo anzitutto che ieri si è sostenuto da tutti gli avversari del progetto che i comuni sono cattivi amministratori e che fanno cattivi affari; oggi il senatore Gabba si spaventa del pericolo che ne facciano di troppo buoni. Egli ammette che nessuna autorità autorizzerà mai un comune a vendere al di sotto del prezzo di costo; ma se vende al di sotto del prezzo corrente allora il povero privato esercente che cosa guadagnerà?

Ma rispondo nel merito. Una definizione della legge che cosa potrebbe dire? Ciò che ha detto il relatore stesso: che cioè s'intende per servizio pubblico ciò che si fa per servire il pubblico; perchè realmente il concetto è questo: il comune può assumere uno di questi servizi quando l'interesse del pubblico lo richiama. Potrà esercitare una farmacia in un comune dove non ce ne sia nessuna; potrà esercitare un forno per impedire nell'interesse del pubblico un rialzo di prezzo del pane; potrà esercitare la macel-

lazione per considerazioni igieniche; mettere un mercato pubblico per poterlo sorvegliare ed impedire le frodi nel commercio.

Ma vi è qualche cosa di molto più sostanziale che non la definizione, ed è che questa legge stabilisce dei giudici i quali esaminano se realmente il comune che domanda di esercitare uno di questi determinati servizi, una di queste industrie, lo faccia nel vero interesse del pubblico o non lo faccia per considerazioni di interesse particolare o di partito. Noi stabiliamo dei giudici in una materia in cui finora non ve n'era alcuno; e credo che abbiamo fatto con questo molto di più che lo scrivere una definizione che lascerebbe assolutamente il tempo che trova.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1, di cui ho dato lettura.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto all'articolo 16, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni della presente legge.

Quando però si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potrà essere costituita un'azienda sola che provveda a più servizi.

Gli utili netti dell'azienda accertati dal conto approvato, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente, lettere a, d e g, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati nelle casse del Comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.

Alle perdite che eventualmente si verificano, si fa fronte con appositi stanziamenti, nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale.

(Approvato).

Art. 3.

Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, determina:

a) i requisiti per la nomina a direttore tecnico, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura;

b) la pianta organica degli impiegati e degli operai;

c) le norme ed i requisiti per l'assunzione in servizio e le guarentigie per il licenziamento degli uni e degli altri;

d) la misura della retribuzione di essi e se debba essere fissa in tutto o soltanto in parte, e se e quale compartecipazione agli utili debba completarla, nonchè le modalità riguardanti le promozioni;

e) il trattamento di riposo degli impiegati, escluso ogni onere di pensioni a carico diretto del Comune o dell'azienda. Questa però potrà concorrere in quota fissa percentuale prestabilita a favore di una Cassa speciale per pensioni, preferibilmente col sistema dell'assicurazione;

f) l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai;

g) le norme per la ripartizione degli utili fra Comune, direttore e personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attività patrimoniali;

h) le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.

(Approvato).

Art. 4.

La direzione dell'azienda è affidata al direttore tecnico, che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale.

Il direttore è nominato in seguito a pubblico concorso dal Consiglio comunale, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Egli è nominato per termine di tre anni, può essere confermato di triennio in triennio e non può essere licenziato prima del termine per il quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi.

Per stare in giudizio il direttore deve essere autorizzato dalla Commissione di cui nell'articolo seguente, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, e dal Consiglio comunale quando si tratta di qualsiasi altra lite.

(Approvato).

Art. 5.

Per ciascuna azienda è istituita una Commissione nominata dal Consiglio comunale fuori del proprio seno, e composta di persone tecnicamente competenti le quali abbiano le qualità per essere elette consiglieri comunali.

La Commissione deve essere composta di un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il presidente.

La nomina del presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.

La Commissione dura in carica tre anni ed è parzialmente rinnovata ogni anno, secondo le norme del regolamento. Il presidente è sempre compreso nella rinnovazione del terzo anno, ed è rieleggibile come pure sono rieleggibili i membri della Commissione.

(Approvato).

Art. 6.

La Commissione provvede annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, alla compilazione del bilancio preventivo ed alla presentazione al Consiglio comunale dei conti.

Essa provvede inoltre, entro i limiti delle somme stanziare in bilancio, o deliberate dal Consiglio comunale in conformità del secondo comma dell'articolo 17, a tutte le opere e spese, agli appalti ed a quanto altro occorra per il funzionamento dell'azienda con le norme che saranno determinate dal regolamento che ai sensi dell'articolo 31 sarà emanato per l'esecuzione della presente legge.

Occorrendo provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno, la Commissione prorruove con speciali proposte le deliberazioni del Consiglio comunale.

La Commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalità prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi,

le indennità ed i salari, e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati, escluso il direttore.

(Approvato).

Art. 7.

La Commissione ed il direttore tecnico sono responsabili dell'andamento dell'azienda.

L'azione per la dichiarazione delle relative responsabilità può essere promossa, sia dal Consiglio comunale, sia da qualunque cittadino, nel modo indicato dall'art. 129 della legge comunale e provinciale; in quest'ultimo caso potrà iniziarsi anche in grado di appello.

Salvo le disposizioni in vigore circa la responsabilità civile, sono applicate ai membri della Commissione ed al direttore tecnico quelle dell'art. 280 della citata legge comunale e provinciale circa la responsabilità amministrativa e contabile.

(Approvato).

Art. 8.

Il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separato.

Soltanto in casi eccezionali di servizi di grande importanza e di tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale si può nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da approvarsi dal Consiglio di prefettura.

(Approvato).

Art. 9.

Non possono essere nominati direttori né impiegati dall'azienda i consiglieri comunali, né i loro parenti fino al terzo grado; né possono essere eletti consiglieri comunali i direttori od impiegati dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri hanno cessato di rivestire la qualità o ricoprire l'impiego rispettivo.

LUCHINI ODOARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCHINI ODOARDO. Questo articolo dice: « Non possono essere nominati direttori né impiegati

dell'azienda i consiglieri comunali, né i loro parenti fino al terzo grado », ecc. Questa disposizione va bene perchè evita il pericolo, che facilmente si comprende, che cioè si possa costituire un'azienda speciale, non perchè giovi all'interesse pubblico, ma perchè possa far comodo ai consiglieri comunali che volessero nell'azienda farsi un nido. Senonchè, la proibizione che si stabilisce a me parrebbe dovesse essere completata con identica proibizione anche per gli impiegati del comune, i quali possono essere tentati di manipolare queste aziende non nell'interesse pubblico, ma nel proprio. Né bisogna dimenticare che molte volte, e non soltanto nei comuni piccoli, i veri padroni dei comuni sono piuttosto gli impiegati che i consiglieri. Io non proporrei per questo una mutazione nella legge, ma farei una raccomandazione all'onorevole ministro dell'interno.

Si devono dettare i regolamenti per l'esecuzione della legge: desidererei che si studiasse nel dettare questi regolamenti, se e come si possa istituire la incompatibilità di cui ho parlato.

Si noti bene però, non incompatibilità aggiunta alla legge e che venisse dal regolamento come complemento della legge; capisco che questo non si potrebbe fare; ma che venisse stabilita nei regolamenti che pure dovranno fare i comuni. Vale a dire che come condizione dell'approvazione di questi regolamenti si stabilissero siffatte proibizioni per gli impiegati; proibizioni che non vorrei neanche assolute, perchè fra gli impiegati del comune possono esservi abili tecnici che potrebbero giovare ad impiegarli nell'azienda non ostante le tentazioni a cui la possibilità di impiego può dar luogo. Si facciano dunque distinzioni, ma per gli impiegati di amministrazione e di contabilità l'eccezione al divieto non la farei troppo facilmente.

Ora io non sarei in grado di proporre una mutazione in forma ben disciplinata, quindi prego il signor ministro di rivolgere la sua attenzione su questo punto, tanto più che in altro disegno di legge era stabilito questo divieto anche per gli impiegati, oltre che per i consiglieri.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Come ha ricordato dell'ultima parte del suo discorso il senatore Luchini Odoardo, nel progetto, che era stato presentato dal Ministero all'altro ramo del Parlamento, si conteneva la proibizione assoluta agli impiegati comunali di far parte dell'amministrazione delle aziende; ma quando si fu alla discussione si è dovuto riconoscere che questa proibizione generale assoluta a tutti era eccessiva. Vi sono uffici puramente tecnici che si esercitano nell'interesse del comune, e che non escludono che gl' impiegati tecnici possano prendere qualche parte nell'azienda, anzi può essere talvolta utile che lo sia. Per esempio, l'ingegnere che sorveglia la manutenzione stradale, può essere utile che entri nell'amministrazione del gas o in altri servizi che richiedono sommovimento continuato delle strade pubbliche. Ora io credo che questa materia sia da disciplinare nel regolamento in questo senso che possa escludersi da questa azienda coloro che hanno parte diretta nell'amministrazione.

Non troverei nulla di male, per esempio, che il segretario comunale fosse incompatibile colle funzioni di amministratore perchè siccome per ragione del suo ufficio deve sorvegliare l'azienda, è opportuno che non ne faccia parte. È difficile improvvisare ora una disposizione di questo genere, ma io prendo impegno di studiarla quando si formerà il regolamento per l'esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'art. 9, del quale fu data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Veniamo ora al capitolo 2°.

CAPO II.

Procedimento per l'assunzione diretta dei pubblici servizi e per la costituzione delle aziende speciali.

Art. 10.

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni in conformità delle disposizioni della presente legge dov'essere deliberata dal Consiglio comunale, colle forme stabilite dall'art. 162 della legge comunale e provinciale.

La deliberazione deve indicare, mediante ap-

posito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.

Al 2° comma di questo articolo il senatore Di Camporeale ha proposto un emendamento, il quale è così concepito:

Comma 2°. « La deliberazione deve indicare mediante apposito progetto tecnico e finanziario i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere e deve altresì essere allegato il regolamento speciale dell'azienda, di cui al precedente art. 3, approvato con apposita deliberazione del Consiglio comunale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale per svolgere il suo emendamento.

DI CAMPOREALE. Questo mio emendamento non è che uno spostamento di articoli; si dispone cioè, che il regolamento, che il progetto ministeriale dispone sia fatto dopo la deliberazione con la quale il Comune assume un servizio, sia invece fatto prima, e la ragione di questo spostamento apparirà chiara, mettendolo in connessione coll'art. 11.

L'art. 11 prescrive che la deliberazione del Consiglio comunale, per la quale si assume un servizio, pubblico debba essere sottoposta all'esame della Giunta provinciale amministrativa prima, e dalla Commissione Reale dopo.

L'art. 10 dice quel che la detta deliberazione deve contenere, ossia quali sono gli elementi che debbono servire di base al giudizio della Giunta provinciale e della Commissione Reale nel dare il responso loro chiesto. Fra questi elementi non è compreso il regolamento; di cui all'art. 3.

Ora prego gli onorevoli colleghi di volere riportare la loro attenzione su questo art. 3 testè approvato.

In questo art. 3 si esplica veramente tutto il programma del servizio pubblico che si tratta di fare assumere dal comune. Di guisa che il mandare all'esame della Commissione Reale il progetto tecnico e finanziario non corredato dal regolamento, così importante quale è quello prescritto dall'art. 3, è poco più che mandarci niente; è il non dare alla Commissione Reale gli elementi indispensabili per emettere un ponderato giudizio.

Col regolamento, di cui all'art. 3, si debbono stabilire i requisiti per la nomina del direttore tecnico; esso deve contenere la pianta organica degli impiegati e degli operai, le norme ed i requisiti per l'assunzione in servizio e le guarentigie per il licenziamento degli uni e degli altri, la misura della retribuzione di essi, e se debba essere fissa in tutto, o soltanto in parte, e se, e quale, compartecipazione agli utili debba completarla, nonchè le modalità riguardanti le promozioni. Poi parla del trattamento a riposo degli impiegati, dell'iscrizione degli impiegati alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Ma i principali sono quelli che ho prima accennati.

Ora è evidente, e non occorre spendere molte parole per dimostrarlo, che dal modo come questi punti sono risolti, può dipendere che una azienda possa andare bene od invece andare in rovina. La mancanza di un elemento così essenziale nell'esame della Commissione Reale varrà a render vano, in molti casi, il suo giudizio.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà accettare questo emendamento perchè è in perfetta consonanza con quello che egli ha detto finora. Quando, a proposito dell'art. 1, l'onorevole senatore Gabba ed io facevamo alcune osservazioni, che cosa ha risposto l'onorevole ministro?

Ha risposto che i senatori preopinanti dimenticano che questi punti, sopra i quali richiamo l'attenzione del Senato, devono essere esaminati e deliberati dalla Commissione Reale; di guisa che egli annette una grande importanza a questo congegno della Commissione Reale, che è destinato ad agire come freno efficace.

L'onorevole ministro fa, anzi, della Commissione Reale il perno di questa legge. Quindi è di tutta necessità che essa abbia tutti gli elementi necessari per poter giudicare. La libertà assoluta in materia di organici d'impiegati e di operai, l'assenza di ogni norma nello stabilire le retribuzioni degli uni e degli altri, l'incognita dell'ammontare della rata di compartecipazione negli utili, sottrae tutti questi elementi, che pur sono essenziali, al giudizio della Commissione Reale. Io non concepisco che il parere della Commissione Reale possa avere un valore pratico qualora taluni degli elementi

principali e necessari ad un ponderato giudizio debbano sfuggire al suo esame. Ed è perciò che credo sia molto più logico prescrivere che anche questi regolamenti municipali, insieme al piano tecnico e finanziario, siano sottoposti all'esame della Commissione Reale.

GIOTITTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. L'emendamento proposto dal senatore Di Camporeale, come il Senato ha inteso, consisterebbe in questo: che alla Commissione Reale, insieme al piano tecnico e finanziario, egli vorrebbe fosse comunicato preventivamente anche il progetto di regolamento, che è prescritto con l'articolo 3.

Ora è bene notare che sono due cose sostanzialmente diverse il piano tecnico finanziario e il regolamento che disciplina i minuti particolari dell'azienda.

L'art. 3 che parla di questo regolamento dell'azienda contiene una quantità grandissima di piccoli dettagli tecnici, i quali sono, per loro natura, mutabili. Si stabilisce, per esempio, che questo regolamento determini la pianta degli operai. Ora a misura che, per esempio, la vendita del gaz e dell'acqua aumenta, si deve aumentare il numero degli operai, e se si dovesse, ogni qualvolta occorre prendere due operai di più, ricorrere di nuovo, come se si trattasse di un nuovo piano organico, alla Commissione centrale, evidentemente sarebbe impossibile far camminare questa azienda, e il lavoro della Commissione centrale diventerebbe addirittura enorme.

L'art. 3, dissi, prescrive che nel regolamento si determini, oltre il numero degli impiegati e degli operai, anche la misura della retribuzione di ciascuno di essi. Ora evidentemente la retribuzione degli operai non è cosa che possa essere fissata per un lungo periodo di tempo. Stabilisce che il regolamento dica se la retribuzione è tutta fissa o solamente in parte, se e quale compartecipazione agli utili debba completarla. Ma l'esperienza quotidiana dimostrerà se è possibile fare un reparto di utili o se il pagare con stipendio fisso sia un sistema migliore. Si stabilisce che si deve determinare la costituzione di un fondo di ammortamento; ma il fondo di ammortamento potrà essere più o meno grande,

secondo l'andamento dell'azienda. Se gli utili saranno molti in quell'anno, si potrà versare al fondo di ammortamento una somma maggiore; quando gli utili saranno minori si verserà una somma minore. Si stabilisce all'ultimo alinea che questo regolamento deve stabilire le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.

Ora, evidentemente una tariffa è soggetta a mutazioni. Se un comune eserciterà un forno, modificherà le tariffe, secondo i prezzi dei grani e così via dicendo di tutti gli altri servizi. Ora il volere che un comune, quando intende di assumere un servizio direttamente, oltre di predisporre, come prescrive la legge da noi proposta, un piano tecnico, e finanziario, il quale dimostri minutamente ed esattamente in quali condizioni il servizio viene assunto, presenti anche il regolamento in tutti i suoi minuti particolari, e che tale regolamento sia approvato non solo dalla Giunta provinciale amministrativa, ma dalla Commissione centrale, è un voler rendere impossibile l'esecuzione di questa legge; perchè evidentemente pretendere che un'azienda non possa mutare il salario di un operaio, non possa aumentare un operaio, non possa modificare una tariffa senza ricorrere alla Commissione centrale, la quale dovrebbe esaminare questi regolamenti di parecchie migliaia di comuni, ciascuno dei quali probabilmente ogni anno ritornerà per qualche modificazione suggerita dall'esperienza, equivale precisamente a rendere la legge ineseguibile. Quando si è stabilito che « la deliberazione deve indicare mediante appositi progetti di massima, tecnici e finanziari, i mezzi con cui s'intende di far fronte alle spese di impianto », si è indicato tutto ciò che è necessario per un giudizio serio da parte della Commissione centrale. Aggiungo che se questo piano non parrà alla Commissione sufficientemente particolareggiato, la Commissione stessa prima di deliberare inviterà il comune a spiegare più diffusamente quale è la forma, quale il modo con cui intende di far procedere questo servizio; ma stabilire imperativamente nella legge che siano immutabili i regolamenti locali speciali di ciascun servizio senza questa solennità, me lo permetta il senatore Di Camporeale, è un modo gentile per mandare a picco la legge.

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Io non posso affatto associarmi alle ultime parole del ministro, il quale mi ha accusato di volere indirettamente il seppellimento della legge...

GIOLITTI, ministro dell'interno. Parlavo non dell'intenzione, ma dell'effetto.

DI CAMPOREALE... Sia pure. Ora dirò francamente che io credo pericoloso così dal punto di vista politico che da quello economico questa corrente impetuosa che spinge i comuni verso la municipalizzazione; ma sono persuaso che questa corrente c'è; e siccome vedo che i comuni sono, starei per dire, suggestionati dal miraggio di iperbolici vantaggi che dalla municipalizzazione debbono loro derivare; siccome vedo che oltre i socialisti che la vogliono come un avviamento verso la realizzazione dei loro ideali, v'è anche moltissima gente di buona fede, la quale ritiene che i comuni possano trovare con questo mezzo un ristoro alle loro disagiate condizioni, per questi motivi ritengo inutile di contrastare la corrente, ma appunto perchè è impetuosa la vorrei solidamente arginata.

Cerchiamo allora piuttosto di disciplinare la legge in modo che funzioni bene. Questo è appunto lo scopo che mi propongo con questo emendamento e con gli altri che ho presentato e non già quello che mi ha attribuito l'onorevole ministro dell'interno.

Il quale nel rispondermi ha combattuto non solo l'emendamento che io propongo all'art. 10, ma anche l'articolo aggiuntivo che ho proposto al numero 14 che non è venuto ancora in discussione. Io vorrei che l'onor. ministro si limitasse per momento ad esaminare questo emendamento; l'articolo aggiunto lo discuteremo a suo tempo. Ora, poichè l'onorevole ministro questo emendamento respinge, io mi aspettavo che egli avesse dimostrato che la retribuzione assegnata al direttore, agli impiegati ed agli operai, ed il loro numero; e la loro eventuale quota di compartecipazione agli utili della azienda non costituiscono un elemento finanziario di tale importanza che, risoluto in un modo o nell'altro, può fare che una impresa vada bene o male, dia utile o dia perdita.

Questo è per me il punto centrale. Perchè la Commissione Reale possa con serietà e competenza dare il suo giudizio bisogna che essa abbia tutti gli elementi necessari per farlo.

E notate che è tanto più necessario di tutto

prevedere e calcolare, perchè nessuno ignora la pressione che gli impiegati alti e bassi municipali esercitano per ottenere continuamente miglioramenti nelle loro condizioni. La burocrazia municipale è elettoralmente una potenza. Potrei citare molti esempi in cui, alla vigilia delle elezioni, si sono riformati organici e scale di paga, anche in proporzioni ridicole, a vantaggio di determinate categorie di impiegati.

Ma v'è anche un altro lato della questione. Supponete, e l'ipotesi non è forse troppo azzardata, che un comune stabilisca una scala di mercede superiore a quella corrente in piazza. Potendo d'ora innanzi avere molti servizi e quindi molti operai, possono avvenire due inconvenienti gravissimi: l'uno che, date le esagerate paghe agli operai, l'impresa che normalmente avrebbe potuto essere attiva diventi passiva; l'altro che si facciano così rialzare artificialmente i salari, mettendo i privati industriali nella necessità di dovere chiudere le loro officine.

Io non pretendo già che la Commissione Reale debba intervenire, come piaceva all'onor. ministro di dire, ogni volta che si tratti di prendere un operaio di più perchè è aumentato il lavoro; ma può bene il regolamento stabilire che la mercede debba essere in relazione a quella d'uso sulla piazza; può benissimo stabilire che gli operai debbano essere in proporzione della produzione, per impedire che si prendano 100 operai là dove ne basterebbero 50; ed il rapporto fra produzione e mano d'opera si può stabilire *a priori*. Ora, lasciare tutto questo in completa balia dei comuni senza alcun controllo, e con la tendenza naturale in un corpo elettivo, al dare impieghi e concedere favori, è un distruggere tutte quelle cautele che il ministro ha detto di avere voluto stabilire in questa legge, quale concetto fondamentale ed ispiratore della legge stessa.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Il senatore Di Camporeale ha fatta una argomentazione la quale è assolutamente inesatta; egli crede che alla Commissione centrale debbano restare ignoti tutti gli estremi che sono indicati in questo articolo 3. Egli ha detto: come volete che la Commissione centrale possa giudicare

se un esercizio sarà bene o male organizzato, se non conosce chi sarà il direttore, il modo con cui funzionerà ecc.?

Ora bisogna distinguere due cose, che sono sostanzialmente diverse, la parte tecnica e la parte finanziaria. Il piano tecnico e finanziario che si dovrà comunicare alla Commissione centrale comprenderà molti di questi estremi indicati nell'articolo 3, ma è impossibile che li contenga tutti: alcuni particolari dovranno necessariamente sfuggire. Come potrà sapere la Commissione centrale, che siede a Roma, se per l'esercizio di un gazometro, poniamo a Caltanissetta, sia troppo o troppo poco un certo numero di operai? In questo caso la Commissione centrale sarebbe chiamata a dare un giudizio che sfugge alla sua competenza.

La vera autorità competente per questo è la Giunta provinciale amministrativa, e nell'articolo 15, che discuteremo fra poco, è detto appunto che questi regolamenti speciali, minuti, particolarizzati, non sono validi se non sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, e se dopo questa approvazione il prefetto non li abbia resi esecutivi. Il volere che in questi minuti particolari di fatti, che dipendono da circostanze assolutamente locali, intervenga il giudizio di una Commissione che siede a Roma, e non ha nessun organo sul posto, è richiedere una formalità assolutamente inutile. Perciò insisto che si distingua nettamente; il piano finanziario tecnico deve essere esaminato dalla Commissione centrale. Se il piano non contiene indicazioni sufficienti, la Commissione li richiederà e non darà il suo voto finchè non abbia elementi sufficienti; ma volere che tutti questi particolari vengano alla Commissione centrale, è un voler far viaggiare inutilmente le carte, perchè, ripeto, la Commissione centrale non avrà alcun elemento di giudizio in questa materia. Se ho detto che questa legge stabilisce garanzie serie, non ho detto che debba stabilire una tale serie di impedimenti da rendere impossibile la assunzione dei servizi pubblici. Se il fine del Ministero fosse stato lo stesso che ha indicato il senatore di Camporeale, cioè di creare delle difficoltà quasi insuperabili, non avrei evidentemente proposta la legge; avrei piuttosto fatto un articolo unico, il quale dicesse: « È proibito ai comuni di assumere dei pubblici servizi ».

PRESIDENTE. Il senatore Di Camporeale mantenendo la sua aggiunta, la sottoporro ai voti del Senato.

L'articolo 10 nella prima parte resta tale e quale è stato letto.

Al 2° comma che dice: « La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere » il senatore Di Camporeale vorrebbe che si aggiungessero le parole « e deve altresì essere allegato il regolamento speciale dell'azienda di cui al precedente articolo 3, approvata con apposita deliberazione del Consiglio comunale ».

Metto in votazione questa aggiunta proposta dal senatore Di Camporeale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Allora metto ai voti l'intero art. 10 come è stato proposto dal Governo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

La deliberazione, così istruita, è sottoposta d'urgenza al parere della Giunta provinciale amministrativa, la quale deve esaminarla in un termine non maggiore di trenta giorni; trascorso il quale il Prefetto la trasmette, anche con le sue osservazioni, alla Commissione Reale istituita con la legge 17 maggio 1900, n. 173.

Per la trattazione degli affari di cui alla presente legge, sono aggiunti alla detta Commissione Reale due membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un membro del Consiglio superiore di sanità e un funzionario superiore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 12.

La Commissione Reale esamina la proposta risultante dalla deliberazione del Consiglio comunale, specialmente nei riguardi finanziari ed economici e dà il suo parere sull'ammissibilità della medesima.

(Approvato).

Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a lunedì 9 corrente alle ore 15.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (N. 151 - *Seguito*);

Approvazione del piano di ampliamento della città di Genova nella zona di territorio ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro, e concessione della facoltà d'imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti e contigui (N. 171);

Concessioni di sussidio di L. 100,000 al comune di Scansano (N. 168);

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito (N. 172);

Provvedimenti contro la *Diaspis pentagona* (N. 122).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziate per la stampa il 14 febbraio 1903 (ore 18).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche